

Rev. 4 03.03.20 Aggiornato al DPCM 1.4.2020	Documento/procedimento	Periodo/scadenza	Scadenza proroga	Norma	Note
1	Scadenza Foglio rosa	Scadenza compresa tra il 1 febbraio e il 30 aprile 2020	30 giugno 2020	D.D. MIT 10/3/2020	Sulle predette autorizzazioni, sarà annotato, a cura del competente UMC, l'indicazione "AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 30 GIUGNO 2020 ai sensi del D.D.10 marzo 2020".
2	Scadenza Carta di qualificazione del conducente e CFP ADR	Scadenza compresa tra il 23 febbraio e il 29 giugno 2020	30 giugno 2020	D.Mit 10 marzo 2020, n. 106	Solo sul territorio nazionale. Decreto pubblicato in GU n. 77 del 23.3.2020. Deroga alla proroga delle scadenze dei documenti di riconoscimento.
3	Scadenza permessi provvisori di guida per visita in CML	Vedi nota	30 giugno 2020 Il MIT con circ. 9209 del 19.2.2020 ha individuato la diversa data del 15 giugno 2020 ex art. 103, c. 2, del d.l. 18/2020	D.Mit 11 marzo 2020, n. 108	Il permesso provvisorio di cui all'art. 59 della l. 120/2010 è prorogato sino a nuova data fissata per la visita in CML se questa non si è potuta riunire nella data fissata nel permesso. Decreto pubblicato in GU n. 77 del 23.3.2020.
4	Scadenza Patente di guida	Scaduti o in scadenza dal 31 gennaio 2020 facendo riferimento per i termine iniziale all'articolo 103, comma 2 del d.l. 18/2020 - circ. 9209 del 19.2.2020)	31 agosto 2020	ART. 104, c. 1, d.l. 18/2020	Attualmente non prevista da specifiche disposizioni del MIT, ma riconducibile alla sospensione della scadenza dei documenti di riconoscimento, prevista "ad ogni effetto". Vedi anche caso successivo. Il MIT con circ. 9209 del 19.2.2020, ha individuato il termine iniziale nell'art. 103, c. 2 e il termine finale nell'articolo 104, c. 1 del d.l. 18/2020.

	Documento/procedimento	Periodo/scadenza	Scadenza proroga	Norma	Note
5	Scadenza documenti di riconoscimento o identità (anche carte di identità elettroniche)	Scaduti o in scadenza dal 17 marzo 2020	31 agosto 2020	ART. 104, c. 1, d.l. 18/2020	Si tratta della validità ad ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.
6	<p>Scadenza di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (compresi gli attestati di cui all'art. 115, comma 2, lett. a) e b) del cds e gli eventuali altri certificati di abilitazione diversi dalla CQC e dal CFP ADR trattati al rigo 2, come il CAP KA e KB)</p> <p>Circolare MIT 9487/2020</p> <p>Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020).</p>	Scaduti o in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020	15 giugno 2020	ART. 103, c. 2, d.l. 18/2020	Si ritiene che rientrino in tali atti, ad esempio, le autorizzazioni e concessioni del codice della strada, le autorizzazioni per disabili, le autorizzazioni per l'accesso in ZTL, le autorizzazioni de titolo III del cds. Quanto ai titoli abilitativi, etc.; vi rientrano anche le patenti e le altre abilitazioni professionali, per le quali però trovano applicazione anche altre norme specifiche che peraltro prevedono una proroga più favorevole (vedi casi 1-4). Con Circolare MIT Prot. n. 1735 del 23 marzo 2020 è stato chiarito che nell'ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale. In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:

	<p>Gli attestati rilasciati dalle commissioni mediche locali ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati fino al 15 giugno 2020. Fino alla data del 15 giugno 2020, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell'attestazione di cui all'art. 115, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020)</p> <p>I certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020 sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020);</p> <p>Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza di validità dal 31 gennaio 2020 al 15 aprile 2020, sono prorogati di validità fino al 15 giugno 2020 (ex art. 103, comma 2, del d.l.18/2020)</p>				<ul style="list-style-type: none"> - agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell'art. 92, c. 1, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni; - alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall'art. 92, c. 2, c.d.s., in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni; - ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell'art. 99 c.d.s., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione "ordinaria" bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine; - alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell'art. 134, c. 1, c.d.s.; - alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo. - alle certificazioni rilasciate all'esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento. - alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell'intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.
--	---	--	--	--	---

	Documento/procedimento	Periodo/scadenza	Scadenza proroga	Norma	Note
7	Termini Procedimenti amministrativi della p.a.	Pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.	Sospensione da 23 febbraio al 15 aprile 2020	ART. 103, c. 1, d.l. 18/2020	La sospensione riguarda il computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio di competenza della p.a. ¹ Il MIT ha ritenuto che tale sospensione riguardi anche i termini per sottoporsi alla visita di revisione della patente e della CQC
8	Termini adozione ordinanze ingiunzione	Pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.	Sospensione da 23 febbraio al 15 aprile 2020	ART. 103, c. 1, d.l. 18/2020	Vedi sopra. Non è prevista una sospensione dei termini per la notifica delle ordinanze, ma si può ritenere applicabile la sospensione del computo dei termini per i procedimenti amministrativi d'ufficio per l'adozione dell'ordinanza, conclusione che di conseguenza sposta anche il termine per la notificazione che decorre dall'adozione del provvedimento.

¹ Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

	Documento/procedimento	Periodo/scadenza	Scadenza proroga	Norma	Note
9	Termini pagamento sanzioni amministrative in misura ridotta	Sospesi dal 22/2/2020 nelle zone del DPCM 1/3/2020 ² ; dal 8/3/2020 nelle zone del DPCM 8/3/2020 ³ ; dal 10/3/2020 nelle zone del DPCM 9/3/2020 su tutto il territorio nazionale ⁴	Fino al 13 aprile 2020 compreso	ART. 10, commi 4 e 18 d.l. 9/2020 DPCM 8/3/2020 DPCM 9/3/2020 DPCM 1/3/2020	La disposizione riguarda qualsiasi pagamento in misura ridotta, anche per la riduzione del 30% prevista dall'articolo 202 del codice della strada, per la quale però è stata prevista una ulteriore estensione da 5 a 30 giorni del termine per effettuare il pagamento scontato, dal decreto legge 18/2020 (vedi caso successivo)

² 1) nella Regione Lombardia, comuni di: a) Bertonico; b) Casalpusterlengo; c) Castelgerundo; d) Castiglione D'Adda; e) Codogno; f) Fombio; g) Maleo; h) San Fiorano; i) Somaglia; l) Terranova dei Passerini. 2) nella Regione Veneto comune di: a) Vo'.

³ Regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia

⁴ L'interpretazione sia relativa all'estensione temporale della sospensione, sia riguardo all'applicazione a tutto il territorio nazionale deriva dal combinato disposto degli articoli 10, comma 18, del d.l. 9/2020 e dai successivi DPCM dell'8 e del 9 marzo 2020. Il Ministero dell'interno, con circolare 13/3/2020 prot. N. 300/A//2090/20/117/2. L'articolo 108 del decreto legge 18/2020 ha altresì fornito nuove disposizioni sulle modalità delle notifiche degli atti giudiziari, a tutela degli addetti al recapito. Dal 17 marzo 2020, fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.

	Documento/procedimento	Periodo/scadenza	Scadenza proroga	Norma	Note
10	Termini pagamento ridotto del 30% per sanzioni cds (e per le sanzioni dell'articolo 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19)	Dal 17 marzo 2020, al 31 maggio 2020 Il termine iniziale è stato indicato dal Ministero dell'interno	Data notifica o contestazione del verbale - 31 maggio 2020	ART. 108, comma 2, d.l. 18/2020	La norma si presta a diverse interpretazioni. La più ragionevole è quella di ritenere che il beneficio della riduzione del 30% per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni del codice della strada trovi applicazione, nel periodo indicato, entro 30 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale. ⁵
11	Termini per la notifica dei processi verbali (cds e altre norme 689/81)	Sospesi dal 22/2/2020 nelle zone del DPCM 1/3/2020 ² ; dal 8/3/2020 nelle zone del DPCM 8/3/2020 ³ ; dal 10/3/2020 nelle zone del DPCM 9/3/2020 su tutto il territorio nazionale ⁴	13 aprile 2020	ART. 10, commi 4 e 18 d.l. 9/2020 DPCM 8/3/2020 DPCM 9/3/2020 DPCM 1/3/2020	Riguarda la notificazione di tutti i processi verbali per violazioni amministrative di qualsiasi natura. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo.

⁵ La nuova disposizione prevede che in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. La misura prevista dal periodo precedente può essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive. Da tenere conto della sospensione dei termini per i pagamenti delle sanzioni che è stata prorogata al 13 aprile 2020 dal DPCM 1 aprile 2020.

	Documento/procedimento	Periodo/scadenza	Scadenza proroga	Norma	Note
12	Termini presentazione ricorsi giurisdizionali	Sospesi dal 22/2/2020 nelle zone del DPCM 1/3/2020 ² ; dal 8/3/2020 nelle zone del DPCM 8/3/2020 ³ ; dal 10/3/2020 nelle zone del DPCM 9/3/2020 su tutto il territorio nazionale ⁴	13 aprile 2020	ART. 10, commi 4 e 18 d.l. 9/2020 DPCM 8/3/2020 DPCM 9/3/2020 DPCM 1/3/2020	La norma riguarda solo i ricorsi giurisdizionali e, quindi, non si può applicare ai ricorsi amministrativi (vedi nota successiva)
13	Termini presentazione ricorsi amministrativi	Sospesi dal 22/2/2020 nelle zone del DPCM 1/3/2020 ² ; dal 8/3/2020 nelle zone del DPCM 8/3/2020 ³ ; dal 10/3/2020 nelle zone del DPCM 9/3/2020 su tutto il territorio nazionale ⁴	13 aprile 2020	ART. 10, commi 4 e 18 d.l. 9/2020 DPCM 8/3/2020 DPCM 9/3/2020 DPCM 1/3/2020	Per evitare una evidente disparità di trattamento e tenuto conto che nelle more dell'entrata in vigore della sospensione potrebbero essere già scaduti i termini per il ricorso giurisdizionale, ma non quelli del ricorso amministrativo, si ritiene che si possa fare rientrare quest'ultimo nell'accezione più generale della "attività difensiva" prevista dalla medesima norma.

	Documento/procedimento	Periodo/scadenza	Scadenza proroga	Norma	Note
14	Termini presentazione scritti difensivi 689/81	Sospesi dal 22/2/2020 nelle zone del DPCM 1/3/2020 ² ; dal 8/3/2020 nelle zone del DPCM 8/3/2020 ³ ; dal 10/3/2020 nelle zone del DPCM 9/3/2020 su tutto il territorio nazionale ⁴	13 aprile 2020	ART. 10, commi 4 e 18 d.l. 9/2020 DPCM 8/3/2020 DPCM 9/3/2020 DPCM 1/3/2020	Per evitare una evidente disparità di trattamento, si ritiene che gli scritti difensivi di cui alla legge 689/81 si possano fare rientrare nell'accezione più generale della "attività difensiva" prevista dalla medesima norma.
15	Termini attività difensiva	Sospesi dal 22/2/2020 nelle zone del DPCM 1/3/2020 ² ; dal 8/3/2020 nelle zone del DPCM 8/3/2020 ³ ; dal 10/3/2020 nelle zone del DPCM 9/3/2020 su tutto il territorio nazionale ⁴	13 aprile 2020	ART. 10, commi 4 e 18 d.l. 9/2020 DPCM 8/3/2020 DPCM 9/3/2020 DPCM 1/3/2020	Oltre che per i due casi precedenti si ritiene che l'attività difensiva possa comprendere sia quella a carico dei ricorrenti, sia quella a carico delle amministrazioni convenute in giudizio ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs.150/2011 o di altre norme speciali

	Documento/procedimento	Periodo/scadenza	Scadenza proroga	Norma	Note
16	Termini pagamento cartelle	Termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020	31 maggio 2020	ART. 68, comma 1, d.l. 18/2020	I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione (art. 12, c. 3, d.lgs. 159/2015)
17	Termini pagamento ingiunzioni RD 639/1910	Termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020	31 maggio 2020	ART. 68, comma 2, d.l. 18/2020	I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. L'amministrazione creditrice non procede alla notifica delle ingiunzioni di pagamento durante il periodo di sospensione (art. 12, c. 3, d.lgs. 159/2015, da ritenersi estensibile alla riscossione mediante ingiunzione)
18	Termini pagamento ordinanze ingiunzione cds				Al momento non pare vi siano norme che regolano la sospensione dei pagamenti delle ordinanze ingiunzione del codice della strada, non trattandosi di pagamento in misura ridotta. Tuttavia essendo sospesi i termini per il ricorso all'ordinanza, indirettamente si può ritenere coerente che sia sospeso anche il termine per il pagamento per lo stesso periodo. Vedi rigo 12.

	Documento/procedimento	Periodo/scadenza	Scadenza proroga	Norma	Note
19	Termini pagamento ordinanze ingiunzione 689/81				Al momento non pare vi siano norme che regolano la sospensione dei pagamenti delle ordinanze ingiunzione emesse ai sensi della legge 689/81, non trattandosi di pagamento in misura ridotta. Peraltro il ritardo nel pagamento, almeno sino alla iscrizione a ruolo, non ha conseguenze. Tuttavia essendo sospesi i termini per il ricorso all'ordinanza, indirettamente si può ritenere coerente che sia sospeso anche il termine per il pagamento per lo stesso periodo. Vedi rigo 12.
20	Termine presentazione documenti 180, comma 8, cds		Valutare il giustificato e documentato motivo ⁶		Al momento non pare vi siano norme che regolano direttamente la sospensione di tali obblighi di legge che continuano a decorrere dal momento della notificazione o contestazione del verbale.
21	Termine comunicazione 126-bis cds		Valutare il giustificato e documentato motivo ⁶		Al momento non pare vi siano norme che regolano la sospensione di tali obblighi di legge che continuano a decorrere dal momento della notificazione del verbale.

⁶ Si può giungere a una conclusione ragionevole tenendo conto che l'articolo 10, comma 4 del decreto legge 2 marzo 2020, in combinato disposto con il comma 18 e con l'estensione dell'ambito territoriale dell'applicazione della citata norma in conseguenza dei DPCM dell'8 e del 9 marzo 2020 (casi 9-15) ha sospeso i termini di pagamento e di difesa a causa dell'emergenza COVID-19, si possa far risalire a tale documentata situazione contingente il giustificato motivo che può giustificare un ritardo nell'adempimento, tenuto anche conto che i termini per la comunicazione sostanzialmente coincidono con quelli del pagamento in misura ridotta e per la proposizione del ricorso amministrativo. Quindi, si ritiene che si possa applicare la sospensione dei termini almeno sino al 13 aprile 2020 (termine prorogato da 3 aprile a tale data dal DPCM 1/3/2020), ritenendo giustificato il ritardo in armonia con la sospensione dei termini di cui alla citata norma.

	Documento/procedimento	Periodo/scadenza	Scadenza proroga	Norma	Note
22	Proroga del periodo di franchigia RCA	Data inizio 17 marzo 2020 data fine 31 luglio 2020. Vedi nota		ART. 125, c. 2, d.l. 18/2020	Il periodo di estensione della copertura RCA (15 giorni) previsto dall'art. 170-bis del codice delle assicurazioni private è esteso di ulteriori 15 giorni. (si ritiene che per i contratti che forniscono in base a specifiche clausole l'estensione di 30 giorni, la nuova disposizione sia assorbita nel predetto periodo)
23	Scadenza revisione veicoli art. 80 cds ⁷ (anche revisione ripetere, fermo restando l'obbligo di ripristino delle condizioni di sicurezza) Scadenza Certificato di approvazione per il trasporto di merci pericolose (barrato rosa)	Vedi nota	31 ottobre 2020	Art. 92, c. 4, d.l. 18/2020	La norma non prevede un periodo di riferimento della scadenza della revisione, per cui il MIT ha ritenuto applicabile la proroga a prescindere dalla data in cui il termine per effettuare la revisione è scaduto, anche perché il veicolo potrebbe non aver circolato. Ovviamente, se il veicolo è stato trovato in circolazione prima del 17 marzo 2020 la proroga non opera, anche se si procede all'accertamento, contestazione o notificazione dopo tale data.
24	Proroga visita e prova articolo 78 o 75 cds ⁷	Vedi nota	31 ottobre 2020	Art. 92, c. 4, d.l. 18/2020	Vedi nota precedente

⁷ Circolare MIT Prot. n. 1735 del 23 marzo 2020. Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all'obbligo di revisione. Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante "ope legis". La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito "ripetere" e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede. Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. "Barrato Rosa" per i veicoli che trasportano merci in regime ADR. Ancora, la sostituzione dei serbatoi GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetto ad aggiornamento a norma dell'art. 78 del c.d.s., segue il periodo di proroga introdotto dall'art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.

	Documento/procedimento	Periodo/scadenza	Scadenza proroga	Norma	Note
25	Sospensione divieti circolazione fuori dei centri abitati per i veicoli trasp. cose di mcpc > 7,5 tonnellate – trasporti internazionali	Sospensione dal 15 marzo 2020	Fino a nuovo provvedimento	D.M. 13 marzo 2020, n. 115	Solo per i veicoli che effettuato trasporto internazionale di merci
26	Sospensione divieti circolazione fuori dei centri abitati per i veicoli trasp. cose di mcpc > 7,5 tonnellate – esclusi trasporti internazionali	Sospeso per i giorni 29 marzo e 5 aprile		D.M. 26 marzo 2020, n. 129	Tutti i veicoli
27	Rinvio udienze civili (comprese quelle relative ai ricorsi giurisdizionali)	Pendenti dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020	Rinviate dopo il 15 aprile	ART. 81, c.1, d.l. 18/2020	Il rinvio riguarda anche le udienze davanti al giudice di pace disciplinate dal d.lgs. 150/2011
28	Decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali	Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020	15 aprile 2020	ART. 81, c.2, d.l. 18/2020	In parte si sovrappone e supera la sospensione del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. (Vedi rigo 15) Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
29	Sospensione del procedimento di irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19	26 marzo 2020	15 aprile 2020	ART. 4, comma 3, d.l. 19/2020	La norma rinvia all'articolo 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 19 per la sospensione dei termini